



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 13 DEL 04/03/2005

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC) ED IL COMUNE DI LOMAGNA (LC) PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno **duemilacinque**, addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

| N. | COGNOME E NOME | P | A | N. | COGNOME E NOME | P | A |
|----|----------------------|----|----|----|------------------|----|---|
| 1 | STRINA Dott. Paolo | SI | | 10 | BURATTI Gaetano | SI | |
| 2 | BELLANO Pieraldo | SI | | 11 | CAGLIO Gabriele | SI | |
| 3 | TIENGO Angelo | SI | | 12 | LORENZET Daniele | SI | |
| 4 | BRIVIO Paolo | SI | | 13 | MAGGI Angelo | SI | |
| 5 | CASIRAGHI Elisabetta | SI | | 14 | MOLGORA Angelo | SI | |
| 6 | VILLAN Gian Pietro | | SI | 15 | BONANOMI Carlo | SI | |
| 7 | MOLGORA Tiziana | SI | | 16 | MONTESANO Nicola | SI | |
| 8 | PIROTTA Claudia | SI | | 17 | CHIESA Francesca | SI | |
| 9 | POZZI Alessandro | SI | | | Giovanna | | |

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC) ED IL COMUNE DI LOMAGNA (LC) PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Cons. MONTESANO interviene chiedendo come sarà regolato il servizio stradale della polizia locale in relazione al principio di territorialità.

Prende la parola il Segretario Generale chiarendo che il principio di territorialità viene derogato sia dalla normativa nazionale (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale n. 65/1986) che da quella regionale lombarda (art. 24 della L.R. n. 4/2003).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
- che tra gli stessi Comuni di Osnago e Lomagna sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, ai sensi della suddetta convenzione, il Comune di Osnago assume il ruolo di Comune capofila;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 13, astenuti nessuno e 3 contrari (Montesano, Maggi, Bonanomi) con la seguente motivazione: "non si comprende quale utilità possa derivare dalla convenzione in oggetto" resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

Il Cons. CHIESA motiva il suo voto favorevole sostenendo che cinque agenti di P.L. garantiscono una maggiore sicurezza sul territorio.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Il Cons. MOLGORA A. motiva il suo voto favorevole ritenendo che la forma associativa della convenzione garantisce sicuramente maggiore economicità al servizio e maggiore presenza degli agenti sul territorio.

L'Ass. TIENGO, a maggior chiarimento dell'utilità della convenzione tra i due comuni, porta l'esempio del servizio serale svolto dalla PL durante il periodo estivo effettuato con il supporto degli agenti del Comune di Lomagna, al fine di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio.

E' sempre stato nelle intenzioni dell'Amministrazione intensificare la presenza della PL sul territorio: per raggiungere questo obiettivo e garantire comunque lo svolgimento del lavoro normale di ufficio, il ricevimento del pubblico, la turnazione delle ferie e le possibili assenze per malattia, bisogna avere a disposizione un gruppo di agenti superiore a tre.

Interviene il Cons. MONTESANO il quale avanza dei dubbi circa l'efficienza del servizio non trovando giustificazione nel numero maggiori agenti di polizia locale a fronte comunque di una maggiore estensione di territorio da presidiare.

Il Cons. MOLGORA A. chiede esplicitamente che venga effettuato un controllo pregnante sulle soste non regolari, con particolare riferimento al venerdì sera.

Interviene il SINDACO precisando che l'efficienza del servizio va valutata dopo l'avvio del servizio e fa notare che la stessa Regione Lombardia promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare il più alto livello di sicurezza urbana.

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale con il Comune di Lomagna (LC), composta da n. 10 articoli ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, ai sensi della suddetta convenzione, il Comune di Osnago assume il ruolo di Comune capofila;
3. Di dare atto che le spese convenzionali di cui sopra e la quota relativa all'entrata sono previste nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso e relativo bilancio pluriennale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: 13 favorevoli, astenuti nessuno e contrari 3 (Montesano, Maggi e Bonanomi), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilacinque addì del mese di

TRA

- Il Comune di Lomagna con sede in Lomagna in Via F.lli Kennedy n.20, Cod. Fisc. 00504810136 rappresentato dall'Ing. Castelli Gianfranco, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Osnago con sede in Osnago in Viale Rimembranze n.3, Cod. Fisc. 00556800134, rappresentato dal Dott. Strina Paolo, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
- che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che le Amministrazioni Comunali di Lomagna e Osnago hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

I Comuni di Lomagna e Osnago costituiscono un ufficio intercomunale per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

La gestione convenzionata anzidetta assume la denominazione di SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Osnago al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capofila.

Articolo 2

Contenuto della convenzione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

Entro la data del 1.4.2005 il responsabile del servizio intercomunale potrà adottare le nuove regole procedurali omogenee.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono versati alla Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso l'Ente di appartenenza.

Articolo 3

Obblighi degli enti in convenzione

I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nel modo seguente:

- Comune di Osnago n. 3 addetti
- Comune di Lomagna n. 2 addetti

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Osnago, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Articolo 4 Costi di gestione

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:

- Comune di Osnago 60%
- Comune di Lomagna 40%

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Osnago (quello che ospita l'ufficio), ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di Osnago, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone l'altro Comune.

Il Comune convenzionato dovrà provvedere bimestralmente al versamento della quota di sua competenza.

All'ufficio associato sarà assegnato un fondo per le spese di funzionamento (corrispondenza, abbonamenti, ecc.), da rendicontare.

Articolo 5 Forme di consultazione e conferenza di servizi

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, presieduta dal Sindaco di Lomagna.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

La conferenza si riunirà in sedute ordinarie mensili; il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile dell'ufficio stesso.

La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento dell'ufficio.

Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Articolo 6

Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Articolo 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni.

Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico e con preavviso di almeno due mesi, oppure il recesso si potrà avere per mutuo consenso.

Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di recesso da parte di un Comune sarà corrisposta una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Articolo 8

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Articolo 10 *Spese*

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Osnago *Dott. Paolo Strina*

Il Sindaco del Comune di Lomagna *Ing. Gianfranco Castelli*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approva il contenuto dell'art. 7 relativo alla penale prevista nel caso di recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione.

Il Sindaco del Comune di Osnago *Dott. Paolo Strina*

Il Sindaco del Comune di Lomagna *Ing. Gianfranco Castelli*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia
